

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **NOCERA**

Introduzione dell'articolo 9-*bis* della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali

*Presentata il 30 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata emanazione di una legge quadro sull'assistenza ci impone almeno un rimedio parziale alla normativa riguardante gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB), normativa che, come è noto, è a tutt'oggi quella contenuta nella legge del 17 luglio 1890, n. 6972.

Il secolo che ci separa dalla emanazione di questa illuminata disciplina fa comprendere a voi tutti come la mutata condizione del Paese e la sempre più complessa funzione di amministrazione di tali istituzioni impediscano di considerare giusta e attuale la previsione di assoluta gratuità delle cariche rappresentative contenuta nella legge Crispi.

Tale previsione potrebbe, in altra sede, essere eccepita sotto il profilo della legittimità costituzionale in relazione all'articolo 51 della Costituzione nonché per incompatibilità con i principi generali del-

l'ordinamento in relazione all'articolo 7 della Carta europea dell'autonomia locale.

Riteniamo, tuttavia, che la sede competente ad innovare le norme dell'ordinamento non possa che essere questo Parlamento il quale, con obiettività, comprenda la necessaria e giusta equiparazione degli amministratori delle IPAB agli amministratori degli enti locali e delle loro aziende.

Pur salvaguardando l'autonomia statutaria delle IPAB e la competenza regionale in materia, la presente proposta inserisce nella normativa sulle aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori locali anche gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali assumono a favore della comunità oneri e responsabilità non certo meno gravosi e rilevanti, ed ai quali va riconosciuto il fondamentale ruolo attivo assunto in questi anni nello sviluppo della politica sociale dei servizi alle nostre comunità.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. (*Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*). 1. Gli enti e le istituzioni di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, adeguano i loro statuti prevedendo che al presidente e ai componenti dell'organo di amministrazione sia applicabile la disciplina relativa alle aspettative, ai permessi, alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla presente legge ».

2. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla applicazione dell'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 1985, n. 816, introdotto dal comma 1 del presente articolo, definendo, altresì, i parametri delle indennità e dei rimborsi in relazione alla dimensione organizzativa, economica e patrimoniale degli enti interessati.